

# Contributo straordinario per le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio

<https://www.mite.gov.it/bandi/contributo-straordinario-le-societa-di-gestione-degli-impianti-di-selezione-e-di-riciclo-di>

Il Fondo è volto a sostenere le società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato.

## **Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda di concessione del contributo straordinario a valere sul Fondo, le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultino regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese e attive;
- b) dimostrino, con la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta, l'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, di aver continuato a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19;
- c) abbiano registrato una riduzione dell'ammontare dei ricavi, nelle misure previste dal successivo articolo 4;
- d) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- e) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- f) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggetti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

2. Non possono, in ogni caso, essere ammessi al contributo i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell'allegato I del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, che possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto anche se già in difficoltà alla predetta data del 31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla lettera f) del comma 1, e purché le imprese non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

## **Agevolazione**

L'agevolazione di cui al presente decreto è concessa in forma di contributo in conto esercizio

Il contributo è concedibile fino al 20% (venti per cento) della riduzione dell'ammontare dei ricavi registrata dal soggetto richiedente nell'esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all'esercizio 2019, e non può comunque risultare superiore ad euro 200.000,00.

Il Fondo può contare su una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il contributo di cui al presente decreto è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo e in generale dal citato Regolamento UE 1407/2013.

**Termini presentazione domanda**

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate, esclusivamente per il tramite della procedura informatica, che è disponibile al seguente link <https://ricicloalluminio.invitalia.it> , a decorrere dalle ore 16:00 del 30 marzo 2022 e fino alle ore 12:00 del 2 maggio 2022, come disposto dal decreto del Direttore della Direzione Economia Circolare del Ministero della transizione ecologica del 29 marzo 2022.